



COMUNE DI ARBOREA

(Provincia di Oristano)

Viale Omodeo 5, C.A.P. 09092- ☎ 0783/80331-Fax 8033222 Cod. Fisc. 80004550952-P.IVA 00357550953
Sede Polizia Locale Via Romagna n. 1 ☎ Fax 0783/ 867269

AREA DI VIGILANZA

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
(Provincia di Oristano)
Prot.n° 5153 del 24 DIC 2013

..... classe fasc.

Prot. 17540

Pscc - ar

del 20 DIC 2013

Egr. Sig. Presidente

Rag. Emanuele Cera

Egr. Sig. Segretario

Dott. Franco Famà

Dell'Unione dei Comuni del Terralbese

Egr. Sig. Sindaco

Rag. Pierfrancesco Garau

Egr. Sig. Segretario

Dott. Salvatorino Chelo

Egr. Sig. Assessore al personale

Dott. Antonio Montisci

SEDE

Facendo seguito all'intercorsa adunanza del 9 dicembre 2013, di cui al protocollo dell'Unione n. 484 del 05.12.2013, avente ad oggetto l'organizzazione del servizio di Polizia Locale a seguito dell'ingresso del Comune di Arborea nell'Unione dei Comuni del Terralbese e all'incontro con i Responsabili, si osserva quanto segue.

Come più volte indicato, in base all'art. 14, co. 27 e segg. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata ed integrata dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti ad esercitare "obbligatoriamente, in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l)" (art. 27, co. 28).

La Corte dei Conti ha statuito a più riprese che, spettando ad ogni Ente interessato, e quindi anche al Comune di Arborea, la concreta attuazione del disposto legislativo de quo, la Corte non può pronunciarsi nel merito sulla convenienza e correttezza di particolari soluzioni.

Il legislatore ha indicato l'obiettivo dell'esercizio associato delle funzioni, da raggiungere progressivamente, ma non ha fornito indicazioni in merito alle conseguenze che questo potrà avere sia sull'organizzazione dei singoli enti che sulla gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti.

Spetta, quindi, agli Enti interessati dalla procedura di aggregazione delle funzioni individuare le modalità organizzative ottimali al fine di raggiungere gli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore intendeva conseguire prevedendo l'esercizio associato delle funzioni.

L'esercizio unificato della funzione implica che sia ripensata ed organizzata ciascuna attività, cosicché ciascun compito che caratterizza la funzione sia considerato in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili.

Lo svolgimento unitario di ciascuna funzione non implica necessariamente che la stessa debba far capo ad un unico ufficio in un solo Comune, potendosi ritenere, in relazione ad alcune funzioni, che sia possibile il mantenimento di più uffici in Enti diversi. Ma anche in questi casi l'unitarietà della funzione comporta che la stessa sia espressione di un disegno unitario guidato e coordinato da un Responsabile.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 135/2012, si allega stralcio di interesse:

" Art. 19. Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa*



vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

(lettera così modificata dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012) l-bis) i servizi in materia statistica"

(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012)

b) il comma 28 è sostituito dal seguente:
"28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica".

Si può tranquillamente evincere che la norma, al comma 27 lett. i), individua due funzioni fondamentali dei Comuni, **la Polizia Municipale e la Polizia amministrativa locale**. Pertanto ambedue le funzioni rivestono carattere di Polizia e necessitano di un responsabile della funzione, ciò viene statuito dalla previsione normativa della legge n. 65/86, dal quale esame si può facilmente



notare, che la stessa Polizia amministrativa locale fa parte delle funzioni di Polizia, SI ALLEGA STRALCIO DI INTERESSE:

"Le funzioni principali di polizia espletate dai corpi (o dai servizi) di polizia locale sono previste dalla legge quadro n. 65/1986 e comprendono:

- *polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agenti e ufficiali, limitatamente al servizio (art. 57 co.3 CPP);*
- *polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del Codice della strada, all'interno dell'ambito territoriale dell'ente di competenza;*
- ***polizia amministrativa***, *indicate dall'art.18 d.P.R. n. 616 del 24 settembre 1977;*
- *pubblica sicurezza, compiti e funzione "ausiliaria";*
- *polizia urbana e rurale;*
- *polizia ambientale, edilizia, ittico-venatoria, demaniale;*
- *polizia veterinaria, sanitaria e annonaria-commerciale, incluse le norme che tutelano il consumatore e la vigilanza sul rispetto delle norme igienico-sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche;*
- *polizia mortuaria e TSO;*
- *Accertamenti anagrafici, informazioni relativi alle attività istituzionali dell'ente locale e polizia tributaria locale".*

Alla luce di quanto esposto e della normativa vigente in materia, nonché della giurisprudenza della Corte dei Conti citata, si ritiene che nulla osti, al fine del raggiungimento degli obiettivi di maggior efficienza, razionalizzazione e risparmio che il legislatore intendeva conseguire prevedendo l'esercizio associato delle funzioni di un miglioramento del servizio, che l'esercizio unificato della funzione implica che sia ripensata ed organizzata ciascuna attività, cosicché ciascun compito che caratterizza la funzione sia considerato in modo unitario e non quale sommatoria di più attività simili, a giustificazione e rispetto di tali principi, la norma poc'anzi citata prevede appunto all'art. 19 comma 27 lett. i) la contemplazione delle due anzidette funzioni fondamentali. E pertanto si ritiene che, per le motivazioni addotte nella nota del 06.11.2013 prot. Comune Arborea n. 15242, ad ogni buon fine trasmessa anche al Presidente dell'Unione in indirizzo, che debbano essere legittimamente individuati a capo delle due funzioni fondamentali di Polizia i due funzionari di Polizia presenti incaricati di funzione dirigenziale di cui all'art. 107 TUEL.

In questo modo si darebbe completa attuazione anche alla giurisprudenza già citata nella nota di cui sopra secondo la quale non è possibile un'attribuzione di "funzioni diverse" con conseguente demansionamento (cfr., da ultimo, la



delibera della Corte dei Conti Lombardia n. 670/2011/PAR e 28/2012/PAR. – Nel caso sottoposto all'esame del Collegio i giudici hanno statuito che non è possibile registrare un mutamento di funzioni).

Si propone pertanto che il funzionario scrivente sia individuato a capo della funzione fondamentale, nel rispetto del principio dell'esercizio unitario di ciascuna funzione, di **Polizia Amministrativa Locale**.

A tal fine, si ritiene che debba essere prevista l'attribuzione di adeguate risorse umane (nella quantità minima di n. 3 unità, oltre il responsabile scrivente), individuate nel personale presente nel Comando di Polizia Locale dell'Unione e del Servizio scrivente.

Si chiede, pertanto, che vengano previste adeguate risorse economiche, logistiche e i mezzi atti allo svolgimento dei propri compiti.

Resta ben inteso che, come dimostrato, essendo anche questa una funzione di Polizia Locale, il personale addetto transiterà all'interno di tale funzione e/o servizio mantenendo le proprie qualità funzionali, giuridiche e di grado conferito ai sensi della Legge Regionale del 22.08.2007 n. 9 e dell'allegato disciplinare, recepiti con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 75 del 29.05.2012 e recepita dal Comune di Arborea con Determinazione Area di Vigilanza n. 47 del 18.10.2012 prot. n. 15109 del 22.10.2012.

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA

Cap. Antonio Corona

Antonio Corona

